

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CGUE, C-53/2020: la nozione di “interesse legittimo” ai fini dell’opposizione contro modifiche non minori di un disciplinare IGT

Con sentenza del 15 aprile 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata in via pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare sul tema della modifica del disciplinare di prodotti che beneficino di un’indicazione geografica protetta (IGP).

Il regolamento 1151/2012 aggiorna e riunisce le norme precedentemente contenute nei regolamenti 509/2006, in materia di specialità tradizionali garantite (STG), e 510/2006, relativo a denominazioni di origine (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), abrogando i due precedenti regolamenti.

La sentenza in commento concerne una richiesta di modifica del disciplinare di produzione di una IGP, «Spreewälder Gurken» (cetriolini della Foresta della Sprea, Germania), presentata da Spreewaldverein eV, associazione che ne raggruppa i produttori, dinanzi al Deutsches Patent und Markenamt (nel seguito “DPMA”, l’Ufficio Marchi e Brevetti tedesco).

Hengstenberg GmbH & Co. KG (nel seguito, “Hengstenberg”), azienda operante al di fuori dell’area di produzione dell’IGP in questione, presentava opposizione contro l’istanza di modifica del disciplinare dinanzi al DPMA – che la rigettava – motivando la richiesta in base alla commercializzazione, da parte sua, di «Spreewälder Gurken IGP»,

Hengstenberg si rivolgeva al Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti), il quale respingeva il ricorso, ritenendo assente il cosiddetto “interesse legittimo” previsto dal regolamento 1151/2012 e dalla legislazione nazionale tedesca. La nozione di “interesse legittimo” è centrale ai fini della procedura di opposizione, come prevista dal regolamento vigente, nonché dalla legge nazionale di riferimento. poiché solo chi ne è munito può opporsi ad una richiesta di modifica non minore di un disciplinare.

Il Bundespatentgericht concludeva in particolare che solo i produttori insediati nella zona geografica di origine possano ritenersi potenzialmente pregiudicati da una possibile diminuzione di valore di una IGP o da un pregiudizio alla rinomanza o alla reputazione del prodotto interessato a causa di una modifica del disciplinare.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), adito in sede di impugnazione, di diverso avviso rispetto al Bundespatentgericht, ritenendo fondamentale la corretta definizione della nozione di “legittimo interesse” ai fini della soluzione della lite, sospendeva la causa, operando il rinvio alla CGUE per richiesta di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

La domanda pregiudiziale proposta dal Giudice del rinvio ed analizzata dalla Corte di Giustizia concerne dunque la definizione della nozione, ex art. 49, n. 3, primo co.¹, e n. 4, secondo co.², del regolamento 1151/2012, in combinato disposto con l'art. 53, n. 2, primo co.³

In particolare, il Bundesgerichtshof chiedeva ai Giudici di Lussemburgo se il "legittimo interesse" debba interpretarsi nel senso che, nell'ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che benefici di una IGP, qualsiasi soggetto che subisca a causa delle modifiche richieste un pregiudizio economico - reale, o potenziale ma non del tutto inverosimile - possa vantare l'"interesse legittimo" richiesto per opporsi alla domanda di modifica presentata.

Anzitutto, la CGUE ha ricordato che in forza dell'espresso rinvio operato dall'art. 53 n. 2, co. 1, le domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che benefici di una IGP sono sottoposte alla stessa procedura applicabile alla registrazione di una nuova IGP. In base a tale premessa, l'interpretazione del concetto di "interesse legittimo", che non trova alcuna definizione nel regolamento in discorso, deve essere identica per ognuno dei due casi.

La Corte ha dunque rilevato come le norme in esame prevedano tutte che può esercitare il diritto di proporre opposizione e presentare successivo ricorso "*qualsiasi persona fisica o giuridica*".

Pertanto, in base ad una interpretazione letterale, nonostante l'assenza di definizione della nozione, vi sono indicazioni che portano a propendere per una accezione estensiva della stessa.

La CGUE ha poi notato come anche partendo dalla ripartizione di competenze che opera il regolamento tra l'Unione e gli Stati membri - i quali valutano le domande di registrazione e di opposizione, prima di chiedere l'iscrizione delle denominazioni protette nel registro alla Commissione - risulti preferibile una interpretazione estensiva, offrendo a quanti più soggetti interessati la possibilità di opporsi a modifiche significative del disciplinare. In particolare, la Corte ha ricordato come tra i motivi di opposizione sia incluso il possibile pregiudizio all'esistenza di una denominazione o di un marchio anteriore o all'esistenza di prodotti legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

Alle stesse conclusioni portano anche gli scopi perseguiti dal regolamento - la creazione di sistemi di qualità che contribuiscano a rendere la qualità dei prodotti e il loro metodo di produzione fattori che determinino un vantaggio competitivo, nonché al contempo, evitare un uso anticoncorrenziale di IGP, DOP e STG.

Da ultimo, la Corte ha sottolineato come spetti al Giudice nazionale valutare che l'"interesse legittimo", invocato dal soggetto che presenti l'opposizione non sia improbabile o ipotetico, al fine di temperare il diritto ad opporsi - nel caso specifico - a modifiche non minori del disciplinare a tutte le persone dotate di un effettivo interesse con quello di evitare contestazioni perniciose.

Pertanto, con la sentenza in commento, la CGUE ha confermato che la legittimazione ai fini dell'opposizione avverso modifiche non minori di un disciplinare di una IGP deve essere interpretata in modo estensivo, a tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, inclusi coloro i quali non siano stabiliti all'interno della zona geografica individuata nel disciplinare.

¹ "Nel corso dell'esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda."

² "Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso."

³ "Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52."